

Disciplinare delle Zone di Rispetto intorno agli allevamenti di api regine ed alle stazioni di fecondazione di *Apis mellifera ligustica* (Spinola, 1806)

OBIETTIVI

La Regione Umbria con il presente Disciplinare intende salvaguardare e tutelare la sottospecie di ape italiana autoctona (*Apis mellifera ligustica*, Spinola, 1806), ai fini della conservazione e della ricostituzione del patrimonio apistico sul territorio regionale.

L' *Apis mellifera ligustica*, in quanto insetto pronubo, presenta delle peculiarità che la rendono un organismo chiave per la conservazione della biodiversità, degli equilibri ecologici in generale ed è fondamentale per gli effetti sulle produzioni agricole.

Si ravvisa pertanto la necessità di procedere ad un'adeguata protezione faunistica della sottospecie autoctona in questione.

La legislazione vigente (D.M. 20894 del 10/03/97), prevede che i piani di riproduzione controllata di *Apis mellifera ligustica* avvengano anche mediante stazioni di fecondazione in cui poter far accoppiare le regine prodotte per il commercio e che, affinché non vengano introdotti negli areali destinati all'accoppiamento alveari di diversa origine rispetto alla popolazione oggetto di selezione, è necessario che tali zone siano riconosciute dalla Regione ed adeguatamente protette.

Il Disciplinare rappresenta dunque lo strumento per la difesa ed il miglioramento della sottospecie autoctona di *Apis mellifera ligustica* presente sul territorio regionale ed ha pertanto lo scopo di normare l'attività di allevamento e di selezione sul piano tecnico all'interno delle Zone di rispetto.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Legge n.313 del 24/12/2004, “Disciplina dell'apicoltura”;
- D.M. n. 20984 del 10/3/1997 “Istituzione dell'Albo Nazionale degli allevatori di api Regine”;
- Legge regionale n.12 del 9 Aprile 2015, “Testo unico in materia di agricoltura”, Titolo VI “Interventi a favore della zootecnia e della pesca professionale”, Capo II “Norme per l'esercizio e la valorizzazione dell'apicoltura in Umbria”, Sezione II “Disciplina”, Art. 93– “Zone di rispetto”, che prevede: “La Regione può costituire zone di rispetto intorno agli allevamenti di api regine appartenenti agli iscritti all'Albo nazionale degli allevatori di api regine di razza *Apis mellifera ligustica* Spin. ed intorno alle stazioni di fecondazione ubicate nel territorio regionale”.

ZONE DI RISPETTO

Nella Regione Umbria vengono stabilite Zone di rispetto di un raggio di 3 km dalle stazioni di fecondazione/allevamento di api regine della sottospecie di *Apis mellifera Ligustica* di apicoltori

iscritti all'Albo Nazionale Allevatori Api Italiane, istituito dal Ministero delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, con proprio Decreto n.20984 del 10/3/1997, e tenuto dal Centro di Ricerca Agricoltura e Ambiente di Bologna (CREA).

VINCOLI

1. Dal momento della costituzione della Zona di rispetto, è fatto divieto di introdurre sciami, api regine, nuclei o famiglie in sostituzione o in aumento di quelli ivi esistenti se non provenienti da allevamenti di apicoltori iscritti all'Albo Nazionale Allevatori Api Italiane debitamente certificati ed appartenenti esclusivamente alla sottospecie *Apis mellifera ligustica* (Spinola, 1806);
2. Gli sciami di origine ignota eventualmente catturati possono essere introdotti/allevati all'interno della Zona di Rispetto purché ne sia stata certificata l'appartenenza alla razza Ligustica tramite analisi morfometrica a cura dell'apicoltore. Diversamente devono essere trasferiti all'esterno della zona;
3. Verranno periodicamente censiti tutti gli apicoltori e relativi alveari in loro possesso che si trovano all'interno della Zona di Rispetto e verrà eventualmente effettuato un monitoraggio, da parte della Regione Umbria, attraverso campionamento (random) degli alveari esterni alla stazione di fecondazione al fine di verificarne la reale appartenenza alla razza Ligustica;
4. Al fine di rendere possibili gli accoppiamenti in purezza genetica all'interno della Zona di Rispetto, è fatto divieto all'interno della stessa zona di esercitare l'attività di nomadismo;
5. Fin dal momento della costituzione della Zona di rispetto è vietato l'allevamento di fuchi in tutte quelle colonie non certificate come appartenenti alla sottospecie *Apis mellifera ligustica* (Spinola, 1806);
6. Gli allevatori iscritti all'Albo Nazionale Allevatori Api Italiane (Sezione *Apis mellifera ligustica* Spin.) che si trovano ad operare all'interno della Zona di Rispetto, si impegnano da parte loro a produrre fuchi in soprannumero rispetto al numero di api regine sottoposte ad accoppiamento all'interno della Stazione di Fecondazione ricadente al centro della Zona di Rispetto;
7. La Zona di Rispetto, una volta costituita, ha validità temporale di tre anni e può essere rinnovata su richiesta degli apicoltori Allevatori di api regine iscritti regolarmente all'Albo Nazionale Allevatori Api Italiane (Sezione *Apis mellifera ligustica* Spin.);
8. Per le violazioni delle prescrizioni recate dal presente Disciplinare, si applicano sanzioni amministrative pecuniarie da 258,00 euro a 516,00 euro (Titolo VI, Capo II, Sezione IV, articolo 98, lettera e), Legge Regionale n.12/2015).